

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

11^ seduta della VIII Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 28 settembre 2005.

Presiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Paolo Zanca, indi la presidente Monica Donini.

Segretari: Marcello Bignami e Matteo Richetti.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) AIMI Enrico | 24) MANCA Daniele |
| 2) BARBIERI Marco | 25) MANFREDINI Mauro |
| 3) BARTOLINI Luca | 26) MASELLA Leonardo |
| 4) BERETTA Nino | 27) MAZZA Ugo |
| 5) BIGNAMI Marcello | 28) MAZZOTTI Mario |
| 6) BORGHI Gianluca | 29) MEZZETTI Massimo |
| 7) BORTOLAZZI Donatella | 30) MONACO Carlo |
| 8) CARONNA Salvatore | 31) MONARI Marco |
| 9) CORRADI Roberto | 32) MONTANARI Roberto |
| 10) DELBONO Flavio | 33) MUZZARELLI Gian Carlo |
| 11) DELCHIAPPO Renato | 34) NANNI Paolo |
| 12) DONINI Monica | 35) NERVEGNA Antonio |
| 13) DRAGOTTO Giorgio | 36) PARMA Maurizio |
| 14) ERCOLINI Gabriella | 37) PIRONI Massimo |
| 15) FIAMMENGHI Valdimiro | 38) PIVA Roberto |
| 16) FILIPPI Fabio | 39) RENZI Gioenzo |
| 17) FRANCESCONI Luigi | 40) RICHETTI Matteo |
| 18) GALLETTI Gian Luca | 41) RIVI Gian Luca |
| 19) GARBI Roberto | 42) SALSI Laura |
| 20) GUERRA Daniela | 43) TAGLIANI Tiziano |
| 21) LEONI Andrea | 44) VARANI Gianni |
| 22) LOMBARDI Marco | 45) ZANCA Paolo |
| 23) LUCCHI Paolo | 46) ZOFFOLI Damiano |

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta il vicepresidente Villani, il consigliere Salomoni, l'assessore Peri e il presidente della Giunta, Errani.

Oggetto n. 337: Modifica del provvedimento istitutivo della Riserva naturale orientata del Monte Prinzera. (Proposta della Giunta regionale in data 25 luglio 2005, n. 1217)

Progr. n. 21

Oggetto n. 337: Modifica del provvedimento istitutivo della Riserva naturale orientata del Monte Prinzerà.
(Proposta della Giunta regionale in data 25 luglio 2005, n. 1217)

Prot. n. 14463

L'Assemblea legislativa

Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1217 del 25 luglio 2005, recante in oggetto "Modifica del provvedimento istitutivo della Riserva naturale orientata del Monte Prinzerà. Proposta all'Assemblea legislativa" e che qui di seguito si trascrive integralmente:

""LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 20 dicembre 2004 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 19 gennaio 2005, con la quale è stata proposta a norma degli articoli 22 e seguenti della L.R. 2 aprile 1988 n. 11, la modifica del provvedimento istitutivo della Riserva naturale orientata "Monte Prinzerà" sita in provincia di Parma, comuni di Fornovo di Taro e Terenzo;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale di Fornovo di Taro n. 90 del 30/12/2003 e n. 81 del 29/10/2004, e del Consiglio Comunale di Terenzo n. 16 del 24/04/2004 e n. 36 del 20/11/2004 di proposta di modifica del provvedimento istitutivo della riserva naturale quanto a perimetrazione, zonizzazione e relative norme di attuazione e tutela;

Vista la planimetria CTR, in scala 1:10.000 "A" -Modificazioni- che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamati i motivi di ordine conservazionistico e gestionale per cui si richiede l'esclusione dal perimetro della riserva naturale dell'area di seguito descritta:

area 1: sup. 11,82 ha; area agricola a seminativi e boschi cedui di castagno e carpino nero, con presenza di intense attività agricole e di allevamento zootecnico,

priva di particolari elementi di pregio geomorfologico, floristico o faunistico; marginale rispetto ai territori della Riserva e non in continuità ecologica; area esterna al pSIC "Monte Prinzerà" IT4020006; i confini vengono individuati sullo spartiacque naturale e lungo una strada interpoderale;

Richiamati i motivi di ordine conservazionistico e gestionale che documentano l'importanza regionale delle zone proposte per l'annessione alla Riserva naturale:

- a) **area 2:** sup. 1,74 ha; substrati ofiolitici affioranti con vegetazione arborea ed arbustiva tra cui *Sorbus aria* e *S. torminalis*, *Amelanchier ovalis*, *Mespilus germanica*, con un ricco corredo di specie erbacee e suffrutici rupicoli quali *Asplenium cuneifolium*, *Alyssum bertolonii*, *Biscutella laevigata* ssp. *prinzeræ*, *Linaria supina*, *Genista januensis*, *Echinops ritro*; presenta habitat di interesse comunitario ai sensi della Dir. 43/92/CEE quale il mosaico di habitat con ghiaioni del Mediterraneo occidentale a vegetazione termofila e casmofitica;
- b) **area 3:** sup. 12,08 ha; area caratterizzata dall'unico bacino idrico presente in zona, di origine antropica ma oggi ampiamente naturalizzato; funge da polo attrattivo nei confronti di tutta la fauna locale; significativa la presenza di *Tachybaptus ruficollis* regolarmente nidificante e la ricca varietà di invertebrati; sono presenti diversi ambienti igrofilo: bosco ed arbusteti di salici, boscaglie igrofile, praterie a *Molinia coerulea*, fragmiteto, tifeto e scirpeto, habitat di interesse comunitario ai sensi della Dir. 43/92/CEE; la porzione ad Est è ritenuta idonea ad ospitare un punto attrezzato per i visitatori; i nuovi confini si attestano sulla viabilità carraia e lungo i corsi d'acqua;
- c) **area 4:** sup. 1,24 ha; pendici calanchive in continuità ambientale con la Riserva, caratterizzate da affioramenti argillosi, praterie a brachipodio e l'habitat di interesse comunitario, ai sensi della Dir. 43/92/CEE, formazioni a *Juniperus communis* su lande calcicole; l'area ospita specie di uccelli di interesse comunitario ai sensi della Dir. "Uccelli" 409/79/CEE quali *Emberiza hortulana*, *Lanius collurio*, *Caprimulgus europaeus*, *Circus pygargus*; i confini sono costituiti da dossi e corsi d'acqua;
- d) **area 5:** sup. 2,36 ha; la continuità ecologica con l'attuale territorio della Riserva è rappresentata da boschi ed arbusteti xerofili, con diffuse praterie a brachipodio popolate da numerose orchidacee (*Ophrys* spp. e *Orchis* spp.) e da altre specie protette ai sensi della L.R. 2/77; presenta habitat di interesse comunitario ai sensi della Dir. 43/92/CEE quali le formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo frequentati da *Lanius collurio*, *Caprimulgus europaeus*, *Circus pygargus*, specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva "Uccelli" 409/79/CEE; i confini sono costituiti da una strada carraia, da siepi e da crinaletti;

- e) **area 6:** sup. 2,16 ha; superficie coltivata a seminativi e frutteto in continuità paesaggistica ed ambientale con i pendii ofiolitici sovrastanti, importante per l'alimentazione e la sosta della fauna (in particolare Accipitridi, Falconidi, Galliformi); zona in posizione strategica per l'accesso diretto all'interno della Riserva, delimitata da strada carraia e nucleo rurale;
- f) **area 7:** sup. 0,50 ha; ripide pendici su terreno ofiolitico in strettissima continuità ecologica con le rocce sovrastanti; boscaglie e praterie con habitat di interesse comunitario riferibili al mosaico di vegetazione a *Biscutello prinzeriae-Alysetum bertolonii* e aggruppamento a *Sedum dasyphyllum*; confini attestati su strada e pertinenze di abitazioni;
- g) **area 8:** sup. 3,70 ha; area boscata con ripidi pendii franosi, presenta habitat significativi quali querceti xerofili e praterie meso-xerofitiche con numerose orchidacee tutelate ai sensi della L.R. 2/77; l'area è idonea alla presenza di mammiferi mustelidi ed alla nidificazione e/o alimentazione di specie di uccelli di interesse comunitario quali *Circus pygargus*, *C. cyaneus*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Caprimulgus europaeus*, *Emberiza hortulana*, ai sensi della Direttiva "Uccelli" 409/79/CEE; l'area è ricompresa nel territorio del sito pSIC cod. IT4020006; i nuovi confini vengono individuati su limiti naturali agevolmente individuabili quali i margini tra bosco e seminativi;

Richiamata inoltre la proposta relativa alla zonizzazione e alla normativa della Riserva naturale avanzata dai Comuni territorialmente interessati di seguito enunciata:

Zonizzazione

- Zona A di protezione speciale, caratterizzata dagli elementi di maggior pregio e fragilità, distinta a sua volta nelle seguenti sottozone:

ASO – Aree Speciali Ofiolitiche, caratterizzate dalla presenza di substrati ofiolitici;

ASS – Aree Speciali Sedimentarie, aventi substrati sedimentari e caratterizzate da elementi di elevata rappresentatività e significatività per il territorio della Riserva: formazioni calanchive, praterie xerofile, vegetazione igrofila, aree umide, castagneti da frutto relitti;

- Zona B di protezione generale, comprendente la residua superficie della Riserva.

Norme di attuazione e tutela

ZONA A DI PROTEZIONE SPECIALE:

- a) E' vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica e ambientale del territorio, comprese la realizzazione di infrastrutture, l'installazione di attrezzature in rete e la messa a coltura dei terreni; sono consentiti eventuali interventi e opere strettamente legati alle finalità istitutive, autorizzati dall'Ente gestore e previsti dal Programma di gestione;
- b) Sono vietati:
- l'esercizio dell'attività venatoria e di pesca in qualsiasi forma;
 - la raccolta e la distruzione di uova e nidi e la distruzione o il danneggiamento di tane;
 - la raccolta dei funghi ipogei ed epigei e degli altri prodotti del sottobosco; è consentita la raccolta di castagne, per uso familiare, per i proprietari dei terreni;
 - l'accensione di fuochi;
 - il sorvolo, al di sotto di 1800 m. di quota, di qualsiasi mezzo aereo (inclusi parapendii, deltaplani, ultraleggeri), fatti salvi i casi di emergenza o particolari casi autorizzati dall'Ente gestore per scopi strettamente inerenti alle finalità istitutive.
- c) Fatte salve attività di ricerca scientifica e documentazione, autorizzate dall'Ente di gestione in quanto consone alle finalità istitutive o previste nel Programma di gestione, sono vietati:
- il prelievo, la cattura, l'uccisione e il disturbo intenzionale della fauna selvatica;
 - l'introduzione volontaria di specie vegetali o animali estranee agli elementi tipici dei luoghi e agli ecosistemi esistenti;
 - la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo della lettiera;
 - la raccolta e l'asportazione di minerali e rocce;
- d) E' vietato il taglio del bosco e del sottobosco, salvo eventuali interventi indicati nel Programma di gestione per finalità di miglioramento ecologico e strutturale;

- e) Non sono consentite pratiche di pascolo e altre attività inerenti all'allevamento, fatte salve specifiche autorizzazioni dell'Ente gestore finalizzate al mantenimento di praterie secondarie;
- f) L'accesso all'area con mezzi motorizzati è consentito esclusivamente per esigenze di servizio della popolazione residente e/o proprietaria, di pubblica utilità su autorizzazione dell'Ente gestore, di gestione, vigilanza, controllo e di emergenza: lungo le strade di uso pubblico, lungo le strade di uso privato, se consenzienti i proprietari, ed eventualmente al di fuori dei luoghi precedenti;
- g) L'accesso ai visitatori è consentito esclusivamente lungo i sentieri predisposti e segnalati, nelle forme, nei modi e nei tempi regolamentati dal Programma di gestione.

ZONA B DI PROTEZIONE GENERALE:

Per la zona B valgono le norme stabilite per la Zona A, con riferimento alle lettere a, b, c, d, e, f, g, con le eccezioni di seguito specificate:

- a) sono consentite attività edilizie volte al recupero dell'esistente attraverso interventi di restauro, di restauro scientifico, di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, nonché l'eventuale messa a coltura di terreni, da parte dei proprietari, previa autorizzazione dell'Ente gestore;
- b) è fatta salva la possibilità di limitate raccolte di prodotti del bosco e del sottobosco, secondo quanto specificato nel Programma di gestione;
- c) sono fatte salve:
 - per le aree forestali, la possibilità di limitate raccolte di lettiera o terriccio per esigenze familiari locali;
 - per le aree agricole, la possibilità di introdurre specie vegetali coltivate;
 - per i prato-pascoli, eventuali interventi finalizzati al loro mantenimento, previsti dal Programma di gestione;
- d) l'utilizzo del bosco è consentito, nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, secondo le modalità stabilite dal programma di gestione della Riserva;
- e) le pratiche di pascolo e altre attività inerenti all'allevamento sono consentite secondo quanto indicato dal Programma di gestione.

Dato atto:

- che sono state esperite regolarmente le modalità di pubblicazione della suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 20 dicembre 2004, come previsto dall'art. 22 della L.R. 11/88;
- che non è stata inoltrata alla Regione Emilia-Romagna alcuna osservazione in proposito, né al Comune di Fornovo di Taro, come da comunicazione del 9 maggio 2005 prot. n. 39324 PRN in arrivo;

Attestata la regolarità amministrativa espressa dal Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, dr.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

di sottoporre all'Assemblea legislativa regionale, a norma dell'art. 22 della L.R. 2 aprile 1988 n. 11, le seguenti proposte:

1. di modificare il provvedimento istitutivo della Riserva naturale orientata del Monte Prinzerà, relativamente al perimetro e alla zonizzazione secondo l'allegata planimetria CTR, in scala 1:10.000 "B" -Perimetrazione e Zonizzazione- che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di modificare il provvedimento istitutivo della riserva naturale del Monte Prinzerà introducendo la seguente distinzione in zone:

- Zona A di protezione speciale, caratterizzata dagli elementi di maggior pregio e fragilità, distinta a sua volta nelle seguenti sottozone:

ASO – Aree Speciali Ofiolitiche, caratterizzate dalla presenza di substrati ofiolitici;

ASS – Aree Speciali Sedimentarie, aventi substrati sedimentari e caratterizzate da elementi di elevata rappresentatività e significatività per il territorio della Riserva: formazioni calanchive, praterie xerofile, vegetazione igrofila, aree umide, castagneti da frutto relitti;

- Zona B di protezione generale, comprendente la residua superficie della Riserva.

3. di modificare le norme di attuazione e di tutela del provvedimento istitutivo della riserva naturale del Monte Prinzerà come segue:

ZONA A DI PROTEZIONE SPECIALE:

- a) E' vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica e ambientale del territorio, comprese la realizzazione di infrastrutture, l'installazione di attrezzature in rete e la messa a coltura dei terreni; sono consentiti eventuali interventi e opere strettamente legati alle finalità istitutive, autorizzati dall'Ente gestore e previsti dal Programma di gestione;
- b) Sono vietati:
- l'esercizio dell'attività venatoria e di pesca in qualsiasi forma;
 - la raccolta e la distruzione di uova e nidi e la distruzione o il danneggiamento di tane;
 - la raccolta dei funghi ipogei ed epigei e degli altri prodotti del sottobosco; è consentita la raccolta di castagne, per uso familiare, per i proprietari dei terreni;
 - l'accensione di fuochi;
 - il sorvolo, al di sotto di 1800 m. di quota, di qualsiasi mezzo aereo (inclusi parapendii, deltaplani, ultraleggeri), fatti salvi i casi di emergenza o particolari casi autorizzati dall'Ente gestore per scopi strettamente inerenti alle finalità istitutive.
- c) Fatte salve attività di ricerca scientifica e documentazione, autorizzate dall'Ente di gestione in quanto consone alle finalità istitutive o previste nel Programma di gestione, sono vietati:
- il prelievo, la cattura, l'uccisione e il disturbo intenzionale della fauna selvatica;
 - l'introduzione volontaria di specie vegetali o animali estranee agli elementi tipici dei luoghi e agli ecosistemi esistenti;
 - la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo della lettiera;
 - la raccolta e l'asportazione di minerali e rocce;

- d) E' vietato il taglio del bosco e del sottobosco, salvo eventuali interventi indicati nel Programma di gestione per finalità di miglioramento ecologico e strutturale;
- e) Non sono consentite pratiche di pascolo e altre attività inerenti all'allevamento, fatte salve specifiche autorizzazioni dell'Ente gestore finalizzate al mantenimento di praterie secondarie;
- f) L'accesso all'area con mezzi motorizzati è consentito esclusivamente per esigenze di servizio della popolazione residente e/o proprietaria, di pubblica utilità su autorizzazione dell'Ente gestore, di gestione, vigilanza, controllo e di emergenza: lungo le strade di uso pubblico, lungo le strade di uso privato, se consenzienti i proprietari, ed eventualmente al di fuori dei luoghi precedenti;
- g) L'accesso ai visitatori è consentito esclusivamente lungo i sentieri predisposti e segnalati, nelle forme, nei modi e nei tempi regolamentati dal Programma di gestione.


ZONA B DI PROTEZIONE GENERALE:

Per la zona B valgono le norme stabilite per la Zona A, con riferimento alle lettere a, b, c, d, e, f, g, con le eccezioni di seguito specificate:


- a) sono consentite attività edilizie volte al recupero dell'esistente attraverso interventi di restauro, di restauro scientifico, di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, nonché l'eventuale messa a coltura di terreni, da parte dei proprietari, previa autorizzazione dell'Ente gestore;
- b) è fatta salva la possibilità di limitate raccolte di prodotti del bosco e del sottobosco, secondo quanto specificato nel Programma di gestione;
- c) sono fatte salve:
 - per le aree forestali, la possibilità di limitate raccolte di lettiera o terriccio per esigenze familiari locali;
 - per le aree agricole, la possibilità di introdurre specie vegetali coltivate;
 - per i prato-pascoli, eventuali interventi finalizzati al loro mantenimento, previsti dal Programma di gestione;
- d) l'utilizzo del bosco è consentito, nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, secondo le modalità stabilite dal programma di gestione della Riserva;

- e) le pratiche di pascolo e altre attività inerenti all'allevamento sono consentite secondo quanto indicato dal Programma di gestione;
- 4. di fare riferimento, relativamente alle finalità, modalità di gestione, programma di gestione e termini di approvazione, a quanto stabilito ai punti 2, 4 e 5 della deliberazione del Consiglio regionale n. 422 del 23/04/1991 con cui è stata istituita la "Riserva naturale orientata del Monte Prinzera";
- 5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A



1 - planimetria CTR 1:10.000 - "A" MODIFICAZIONI



2-planimetria CTR 1:10.000-"B" PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE ""

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente "Territorio Ambiente Mobilità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 13309 dell'8 settembre 2005;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con deliberazione in data 25 luglio 2005, progr. n. 1217, riportate nel presente atto deliberativo.

* * * *

GR/am